

ASSOCIAZIONE VECCHIE E NUOVE POVERTA' Onlus

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI PER LA MODIFICA DELLO STATUTO SOCIALE



L'anno 2019, il giorno 27 del mese di Dicembre _____ alle ore 16,40 presso la sede sociale in EMPOLI (FI) via Barzino 1 si è riunita l'assemblea generale della Associazione di Volontariato VECCHIE E NUOVE POVERTA' Onlus _____ in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta.

Assume la presidenza ai sensi dello statuto societario il Signor ENGELS Don Guido _____, Presidente della Associazione, che constata:

- la presenza, di n.11 soci; di cui tre per delega che si allega al presente verbale; su un totale di n.13 soci
- la presenza dell'avvocato Maienza invitato a partecipare in qualità di esperto in materia;
- la presenza della sig.ra Fortini Paola nella sua qualità di coordinatrice del progetto WIN;
- la presenza del sig. Donati Roberto volontario dell'associazione;

Il Presidente dichiara validamente costituita l'assemblea e su invito unanime degli intervenuti assume direttamente la presidenza dell'Assemblea e chiama il Signor Donati Roberto a svolgere mansioni di segretario.

Il Signor Engels don Guido assume pertanto la presidenza dell'assemblea e da lettura dell'ordine del giorno:

1. Proposta di adottare un nuovo statuto sociale;
2. Varie ed eventuali.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica agli associati che il Consiglio Direttivo, a seguito delle normative previste dal Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 117 "Codice del Terzo Settore", ha ritenuto indispensabile indire l'assemblea straordinaria dei soci per esaminare ed approvare un nuovo statuto sociale.

Successivamente dà lettura della bozza di statuto predisposta dal Consiglio Direttivo, secondo i dettami del D.Lgs. 3 Luglio 2017 n. 117.

Apertasi la discussione, diversi soci intervengono per chiedere chiarimenti ed esporre proposte e/o modifiche.

Al termine della discussione, l'Assemblea all'unanimità dei presenti

DELIBERA

di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante, ed autorizza il Presidente a compiere tutte le pratiche necessarie per la sua registrazione chiedendo l'esenzione dell'imposta di bollo e di quella di registro come previsto dall'art.8 della legge 266-/91.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Non essendovi altro su cui deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, l'assemblea viene sciolta alle ore 19,00, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

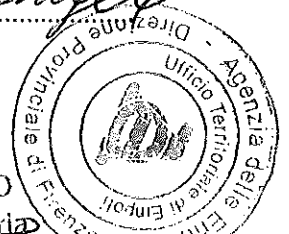
IL SEGRETARIO

Donati Roberto

IL PRESIDENTE

Don Guido Engels

Agenda delle Entrate
DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE
UFFICIO TERRITORIALE DI EMPOLI
Atto registrato il 27 del 12 del 2019 al n° 1754
Serie 3-61 1/2
IL FUNZIONARIO
Anziana Maria



ASSOCIAZIONE VECCHIE E NUOVE POVERTÀ VNP - ODV
STATUTO SOCIALE



ART. 1 – COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

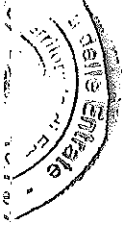
E' costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, l'Associazione di Volontariato denominata "ASSOCIAZIONE VECCHIE E NUOVE POVERTÀ – VNP ODV" con sede in Empoli (FI), di seguito "Associazione"

ART. 2 – ATTIVITÀ E FINALITÀ

L'Associazione si propone come scopo principale l'aiuto alle famiglie e alle persone in situazione di povertà e disagio sociale, sostenendole nell'intraprendere e concludere un percorso di autonomia economica e personale, volto all'inserimento o reinserimento nella società, supportandole nella ricerca attiva di un'occupazione e tutelando anche ove siano presenti disabilità.

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni (lettera A, art. 5 codice del terzo settore);
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera D, art. 5 codice del terzo settore);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera I, art. 5 codice del terzo settore);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione dell'abuso e violenza su minori e bullismo e cyberbullismo e al contrasto della povertà educativa (lettera L, art. 5 codice del terzo settore);
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o



servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (lettera U, art. 5 codice del terzo settore);

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, con particolare attenzione ai diritti dei minori e delle famiglie in conformità con la Convenzione di Lanzarote (ratificata dall'Italia con Legge 172/2012) e la Convenzione di Instambul (ratificata dall'Italia con Legge 77/2013) nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lettera W, art. 5 codice del terzo settore).

Più in particolare, al fine di espletare la propria missione l'Associazione potrà:

A) Istituire e gestire centri di ascolto collegati in rete fra di loro; inoltre collaborare in modo sinergico con i centri di ascolto già esistenti sul territorio.

Ciò al fine di accogliere le persone, minori e famiglie e raccogliere le informazioni necessarie a mettere in atto i provvedimenti necessari al loro aiuto. La rete, con i soggetti già esistenti e quelli che verranno eventualmente creati, sarà essenziale per poter accogliere quante più persone possibile nelle diverse aree del territorio, indirizzandole verso quei soggetti che ne fanno parte e che più si prestano a venire in aiuto alle esigenze dei bisognosi, in base alle specifiche attività che svolgono. Mediante il suo corretto funzionamento potranno essere coordinanti gli interventi ed evitate sovrapposizioni, dovute all'ignoranza rispetto all'attività di soggetti che sul territorio svolgono attività e offrono servizi analoghi.

B) Gestire in proprio o in forma associata programmi assistenziali anche mirati all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati.

C) Collaborare con i Servizi degli Enti Pubblici e privati per l'elaborazione e l'attuazione di programmi assistenziali e di contrasto alle violenze e abusi di minori e famiglie e persone assistite dagli stessi Servizi.

La finalità di queste due attività è quella di aiutare le persone con problematiche di tipo economico e sociale a superare positivamente la condizione di disagio – svantaggio in cui si sono trovate, accompagnandole verso una condizione di autonomia e pieno inserimento nel contesto sociale. Collaborare con i Servizi Pubblici e Privati per contrastare ogni forma di violenza e abuso. La collaborazione di Enti Pubblici e Privati potrà aumentare la portata e l' incisività dei suddetti programmi di assistenza, venendo ad aggiungersi alla nostra azione il loro apporto in termini di conoscenze, strumenti, mezzi economici, opportunità di formazione, lavoro e quant'altro possa essere d'aiuto e sia nelle loro facoltà.

D) Provvedere alla pubblicazione di giornali e riviste, libri, bollettini, materiale di informazione, aventi contenuto attinente allo scopo sociale.

Don G. Bupe

Renato Polini

Lo scopo è quello di sensibilizzare l'opinione pubblica e tutti quei soggetti che hanno la possibilità di incidere sulle problematiche oggetto della missione sociale dell'Associazione. Al contempo si vogliono far conoscere le attività che essa pone in essere per porvi rimedio, al fine di poter instaurare nuove collaborazioni ampliando la rete e le sue possibilità d'intervento.

E) Organizzare in proprio e/o partecipare tramite propri rappresentanti, a riunioni, convegni, conferenze, dibattiti, seminari, corsi di studio o aggiornamento nell'ambito dei Propri fini sociali.

Questa attività ha lo scopo di: portare all'attenzione di quanti sono interessati ai problemi affrontati dall'Associazione le esperienze e i risultati della stessa, permettere agli operatori di apprendere dalle altrui esperienze, metterci in contatto con nuove realtà operanti nel medesimo settore, con le quali poter avviare collaborazioni e permettere l'aggiornamento del personale. Tutto questo al fine di adempiere pienamente alla missione dell'associazione.

F) Prendere in proprietà, in affitto o in concessione gratuita qualunque bene immobile o mobile registrato, utile ai suoi fini, e attrezzarlo allo scopo di sostenere famiglie e persone in condizioni di bisogno.

G) L'Associazione potrà impegnarsi in attività di progettazione e cooperazione internazionale, promuovendo o partecipando a progetti ed iniziative centrate sui valori della solidarietà, della sussidiarietà, del sostegno alle persone in situazioni di povertà e disagio sociale e del contrasto ad ogni forma di violenza e di abuso.

Lo scopo è quello di poter progettare su bandi, locali, regionali, nazionali, europei ed internazionali e sviluppare partenariati con associazioni di volontariato, soggetti istituzionali ed altri soggetti di natura privata in tutto il mondo.

Le azioni suddette, laddove non sia espressamente specificato, potranno comunque essere sviluppate creando reti e collaborazioni con soggetti istituzionali, associazioni di volontariato, ed altri enti di natura privata, italiani e stranieri.

L'Associazione è autonoma e non ha fini di lucro.

Nell'ambito della propria attività, l'Associazione opera nel territorio della Regione Toscana.

Tuttavia l'attività può essere estesa a tutto il territorio nazionale ed europeo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Paul Engel

2

Senet Rohel

ART. 3 – I SOCI

Il numero dei soci è illimitato, ma in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono aderire all'associazione le organizzazioni di Volontariato (Odv) che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.

In particolare, le Organizzazioni di Volontariato devono possedere i seguenti requisiti:

1. essere costituite con atto pubblico o con scrittura privata registrata;
2. non avere finalità in contrasto con quelle dell'associazione VNP – ODV;
3. essere Organizzazioni di Volontariato (art. 32 cts).
4. condividere e sottoscrivere lo statuto sociale;
5. condividere e promuovere i valori della solidarietà sociale e del volontariato; operare in favore di tutta la popolazione o parte di essa (bambini, adulti, anziani, ecc.).

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

1. l'indicazione della denominazione, della sede nonché le attività svolte;
2. la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e l'impegno ad osservare le deliberazioni adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata al richiedente ed annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

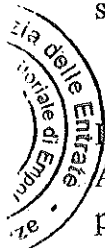
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dal presente statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Possono diventare soci anche altri Enti senza scopo di lucro o altri enti del Terzo settore – esclusi quelli costituiti in una delle forme del Libro V del Codice civile – che non siano



organizzazioni di volontariato, possono aderire a condizione che il loro numero non sia superiore alla metà del numero delle organizzazioni di volontariato (art. 32 c.2)



L'attività dei soci non potrà essere retribuita in alcun modo, nemmeno dai beneficiari. Ai soci potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata entro i limiti che il Consiglio Direttivo fisserà annualmente.

ART. 4 – DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati per il tramite dei loro legali rappresentanti o loro delegati, hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

ART. 5 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualifica di associato si perde per estinzione dell'associazione, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

5

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 6 – ORGANI SOCIALI

Sono Organi dell'Associazione:

1. L'Assemblea dei Soci;
2. Il Presidente;
3. Il Vice Presidente;
4. Il Consiglio Direttivo
5. l'Organo di controllo

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 7 – BILANCI, BILANCIO SOCIALE, INFORMATIVA SOCIALE

L'anno sociale inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ciascun anno.

Il bilancio consuntivo è approvato dall'Assemblea dei Soci entro il 30 aprile dell'anno successivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Là dove ne ricorrano i requisiti previsti dalla legge provvede alla pubblicazione del bilancio sociale.



Art. 8 – RISORSE ECONOMICHE

Le risorse economiche per il sostentamento dell'Associazione vengono reperite mediante:

1. quote dei soci;
2. oblazioni, contributi, erogazioni, lasciti e successioni elargiti da Soci, da Enti pubblici e/o da privati;
3. donazioni mobiliari, immobiliari o d'altro genere, comunque pervenute;
4. rimborsi derivanti da convenzioni o da attività di interesse generale indicate nel presente statuto, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore;
5. rendite patrimoniali
6. proventi dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore;
7. proventi da attività di raccolta fondi, di cui all'articolo 7 del Codice del Terzo settore.

Art. 9 – PATRIMONIO

Tutti i beni patrimoniali dell'Associazione o alla stessa affidati in gestione, affitto o comodato debbono essere inventariati.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività di interesse generale e di quelle ad esse direttamente connesse, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile; l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo

Art. 10 – L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è costituita da un rappresentante per ogni organizzazione od ente aderente all'associazione.

Essa è presieduta dal Presidente ed è convocata almeno una volta all'anno in seduta ordinaria e, in seduta straordinaria, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario.

La convocazione può avvenire anche su richiesta del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo dei soci. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

L'Assemblea è valida in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà più

Don Engel

7

Senot/Obel

uno dei soci; in seconda convocazione è sempre valida qualunque sia il numero dei soci presenti.

È ammessa una sola delega scritta per ogni socio.

Ciascun associato ha un voto. L'Assemblea decide a maggioranza dei soci presenti.

L'Assemblea dei soci ha il compito di:

approvare il bilancio consuntivo e preventivo dell'attività dell'Associazione, presentati dal Consiglio;

- approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti
- stabilire l'ammontare della quota associativa annuale, su indicazione del Consiglio Direttivo
- deliberare sulla esclusione degli associati;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e il regolamento elettorale così come previsto dall'art. 17 del Codice del Terzo Settore
- deliberare sulle proposte di modifica allo Statuto;
- decidere lo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio sociale residuo;
- deliberare la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- deliberare su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione, anche se di pertinenza di un altro organo sociale.
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea elegge, ogni tre anni, il Presidente nel novero dei propri componenti nonché i consiglieri del Consiglio Direttivo e, al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge, l'organo di Controllo ed eventualmente il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

ART. 11 – IL PRESIDENTE

Garantisce l'unità, la continuità, l'indirizzo scientifico e culturale all'interno dei programmi e delle iniziative alle quali l'Associazione aderisce.

Vigila e cura l'osservanza delle norme statutarie.

Presiede gli organi dell'Associazione e cura la stesura dell'O. d. G. . Ai sensi dell'Art 12 convoca a richiesta la riunione del Consiglio Direttivo, ne cura l'O. d. G., accogliendo le richieste provenienti dagli organi statutari, e la presiede.

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la capacità processuale dell'Associazione ed ha la facoltà di delegare il Vicepresidente o altra persona di sua fiducia.



2



Cessa dal suo incarico per dimissioni o delibera assembleare votata dai 2/3 degli aventi diritto.

ART. 12 - II VICE PRESIDENTE

Collabora con il Presidente all'attuazione dei programmi dell'Associazione.

In caso di assenza del Presidente lo sostituisce nelle mansioni di sua spettanza.

Nel caso di dimissioni del Presidente ne assume le funzioni e promuove la nomina del nuovo Presidente.

Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio Direttivo alla prima convocazione dopo il rinnovo delle cariche..

Cessa dal suo incarico per dimissioni o delibera assembleare votata dai 2/3 degli aventi Diritto.

ART. 13 - II CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto, oltre che dal Presidente, da 4 (quattro) consiglieri rieleggibili, eletti dall'Assemblea dei Soci.

Esso dura in carica Tre anni.

Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente o quando ne faccia richiesta almeno due dei componenti, in tal caso deve riunirsi almeno entro venti giorni dalla richiesta.

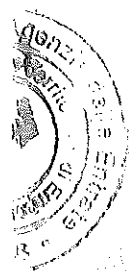
Il Consiglio Direttivo:

1. propone all'Assemblea dei Soci i programmi d'attività sociale previsti dallo Statuto e ne segue l'attuazione;
2. predispone la bozza del bilancio consuntivo e preventivo;
3. esprime parere su qualunque questione inerente l'attività dell'Associazione;
4. formula eventuali nuovi regolamenti;
5. delibera sull'entrata di nuovi Soci;
6. segnala all'Assemblea dei Soci le proposte dell'esclusione dei Soci.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza. In caso di parità prevale il parere del Presidente.

Tutti i consiglieri sono scelti tra le persone fisiche indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.





ART. 14 – ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo, anche monocratico è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, del Codice del Terzo settore, la revisione legale dei conti, in tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore Legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 15 – VOLONTARI E LAVORO RETRIBUITO

L'Associazione si avvale in modo prevalente e determinante delle prestazioni volontarie dei propri aderenti: possono essere volontari e come tali trattati anche persone fisiche non socie che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute entro i limiti e alle condizioni stabilite da apposito regolamento e secondo l'Articolo 17 del Codice del terzo settore. I volontari devono essere assicurati in base all'articolo 18 del Codice del terzo settore.

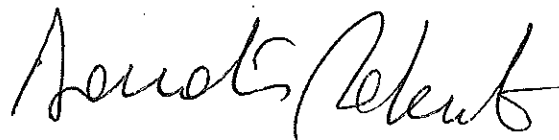
Può tuttavia avvalersi di prestazioni di lavoro dipendente od autonomo per lo svolgimento di attività in cui sia richiesta specifica professionalità e competenza o, in caso di particolari esigenze dell'Associazione, per assicurarne il regolare svolgimento, purché si tratti di personale esterno all'Associazione.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 16 – LIBRI

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;



- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi previa richiesta scritta al Presidente.

Art. 17 – MODIFICHE STATUTARIE

Ogni eventuale modifica al presente Statuto deve essere approvata in una seduta dall'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione alla quale partecipino non meno dei 2/3 dei membri che la costituiscono, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 18 – SCIOGLIMENTO

L'Associazione ha durata illimitata. Può comunque essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea, convocata con specifico ordine del giorno in seduta straordinaria, in una seduta alla quale partecipino necessariamente non meno dei 2/3 dei componenti. L'Assemblea delibera lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di scioglimento tutto il patrimonio esistente, dedotte le passività e previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, dovrà essere devoluto in favore di ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

ART. 19 – NORME DI RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Don G. Bigazzi



Renato Roberti